

Roma, 22 luglio 2010

Oggetto: circolare n. 8/2010 del 19 luglio 2010 dipartimento Funzione Pubblica assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti

il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 8 del 19 luglio 2010, richiama l'attenzione su alcuni aspetti delicati della disciplina relativa alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008.

A distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme in materia, la Funzione pubblica, oltre a riportare la riduzione medie delle assenze per malattia fino al mese di giugno 2010 e raccomandare ai dirigenti un costante impegno contro la prassi dell'assenteismo, fornisce alcune importanti precisazioni relative alle assenze del servizio per malattia da parte dei dipendenti pubblici, in particolare il rapporto tra le assenze stesse e le eventuali conseguenze sulla retribuzione del dipendente.

La nuova circolare del Ministero della Funzione Pubblica richiama l'osservanza dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nella circolari n. 7 e 8 del 2008, ma aggiunge che "resta fermo il trattamento economico più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di malattia dovute ad infortunio sul lavoro o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salva vita".

Quindi, nessun taglio delle retribuzioni per i dipendenti pubblici, previste nei primi dieci giorni di assenza dall'art. 71 comma 1 del decreto legge n. 112/2008, che si assentano dal servizio per malattia dovuta a queste specifiche cause. In questi casi, si applicano anche le disposizioni che prevedono l'esenzione dell'obbligo di reperibilità della visita del medico fiscale (ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00) da parte del dipendente, fermo restando che l'amministrazione di appartenenza dovrà essere in possesso di tutta la necessaria documentazione medica a supporto.

La circolare del Ministero della Funzione Pubblica, nel sottolineare la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun contratto di riferimento. Tanto è vero che la stessa circolare richiama il parere n. 53 del 2008 dove, sempre secondo la Funzione Pubblica, "il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattie dovute a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero".

Un altro aspetto richiamato dalla nuova circolare del Ministero della Funzione Pubblica riguarda la retribuzione di risultato dei dirigenti e della produttività dei lavoratori del comparto che non può essere assimilata a una indennità giornaliera, e pertanto non è soggetta a decurtazione in caso di assenza dal servizio per malattia. Infatti, la circolare precisa che la natura di tale emolumento è quella di remunerare il raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente essendo corrisposta a consuntivo, al termine del procedimento di valutazione, solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati al dirigente risultano conseguiti. Tale previsione era già stata indicata a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 71 della legge 133/2008.

In conclusione la circolare fa sintesi di alcuni aspetti positivi già introdotti con le precedenti circolari e i precedenti chiarimenti del Ministero della Funzione Pubblica sollecitati anche dalla nostra Federazione.

Il Segretario Nazionale
(Daniela Volpato)